

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1768)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VENTURI e AGRIMI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 AGOSTO 1974

Sistemazione giuridico-economica dei vice pretori onorari

ONOREVOLI SENATORI. — Il secondo comma dell'articolo 34 dell'ordinamento giudiziario vigente (regio decreto 30 gennaio 1941, numero 12), dispone: « I vice pretori onorari non possono, di regola, tenere udienze se non nei casi di mancanza o di impedimento del titolare della pretura e dei magistrati in sottordine ».

È di comune conoscenza peraltro che, nelle preture, i vice pretori onorari, oltre a dover, quotidianamente e sistematicamente, provvedere a tutte le incombenze d'ufficio loro commesse, e molte volte anche di pomeriggio e di notte, presiedono regolari udienze, in aggiunta a quelle dei titolari e dei magistrati in sottordine, per il buon funzionamento dell'ufficio.

In origine, infatti, il dettato della legge potè essere rispettato e la funzione del vice pretore onorario restare un incarico meramente formale e onorifico; e, conseguentemente, le prime istanze di assetto, anche economico, della categoria non apparvero appieno giustificate.

Successivamente, però, l'incarico è divenuto sempre più oneroso, per cui il vice pretore onorario o ha dovuto rinziarvi o, per far fronte alla difficile funzione, ha dovuto

abbandonare, in tutto o in parte, ogni sua attività, con comprensibile danno economico.

Nelle piccole preture il vice pretore onorario beneficia dell'incarico, più o meno prolungato, della reggenza, e, in alcune altre, dell'incarico di uditore con funzioni, incarichi, entrambi, retribuiti; mentre negli altri casi, che costituiscono la stragrande maggioranza, il lavoro, sempre più gravoso, nonostante l'impegno teso al massimo dei magistrati ordinari, continua a dover essere assolto dai vice pretori onorari senza alcun emolumento e con sacrifici che non sfuggono neppure all'osservatore più superficiale.

Per anni si è pensato di poter ristabilire il rispetto della legge; ma, nonostante ogni sforzo, da parte di tutti, e, specie dei magistrati ordinari, che hanno sempre fatto tutto quanto era umanamente possibile per sopperire da soli alle esigenze dell'ufficio, la situazione è sempre più grave, sì che non è possibile procrastinare ulteriormente l'affrontarla, senza violare ancora e sempre più palesemente il dettato della Costituzione che impone la retribuzione del lavoro.

Alla luce della indiscutibile realtà dei fatti, si dovrebbe essere tutti d'accordo nell'affrontare e risolvere questo annoso problema.

Anni or sono, in sede ministeriale, in un consesso altamente qualificato, con la partecipazione di alti magistrati ed eminenti giuristi, parlamentari e rappresentanti di categoria, si fecero le considerazioni di cui innanzi; si disse che era indilazionabile risolvere la crisi numerica e funzionale della giustizia; si disse che lasciare i magistrati ordinari, al massimo, nelle grandi preture, con l'affidamento del lavoro (eventualmente ridotto) delle preture a pretori onorari, avrebbe consentito di reperire il contingente necessario per le coperture occorrenti. Con tali considerazioni prevalse la tendenza dell'affidamento delle preture a pretori onorari, retribuiti.

In base alle considerazioni e conclusioni di cui innanzi, si ritiene di sottoporre un provvedimento per la retribuzione dei vice pretori onorari, in maniera che, non dando le vacanze di pretura preoccupazioni di sorta, si possa disporre, per la copertura in tribunale, dei magistrati ordinari delle preture, potendo, anche, eventualmente, lasciare un solo magistrato ordinario alla direzione delle grandi preture ed, eventualmente, di gruppi di preture.

Nel modo prospettato si contribuirebbe a risolvere l'annoso problema della crisi numerica e funzionale dell'amministrazione della giustizia.

Del resto il vice presidente del precedente Consiglio superiore della magistratura fece sua la proposta di affidamento delle preture a pretori onorari, e della retribuzione, comunque, dei vice pretori onorari, ed ebbe a trasmetterla al Ministro di grazia e giustizia, perchè meritevole di essere presa « subito in considerazione ».

Ora, la recente legge regolante il processo del lavoro, ha dirottato verso le preture una ingente massa di liti, le quali — non solo per lo spirito che detta legge anima, ma specialmente per la novità delle norme — non possono non richiedere abnegazione, tesa al massimo, da parte dei magistrati chiamati a risolvere le relative contestazioni.

Questo accrescersi massiccio di processi rende, ora, quanto mai urgente la sistemazione giuridico economica che i vice pretori onorari hanno sollecitato e sollecitano.

È peraltro a tutti noto il contributo silenzioso e proficuo che all'amministrazione della giustizia, presso le preture apportano i vice pretori onorari, che, anche per potere con tranquillità rispondere alle esigenze sempre più incalzanti e impegnative che la nuova legge impone, ben hanno — ancor più legittimamente — il diritto di ottenere un tangibile riconoscimento.

Questo principio, pure di recente, il legislatore ha applicato con il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, riflettente la revisione della disciplina del contenzioso tributario, statuendo, all'articolo 10, secondo comma, che i componenti delle commissioni tributarie restano in carica a tempo indeterminato, cessando, comunque, dalla stessa con il settantacinquesimo anno di età; ed all'articolo 12 il loro diritto a compensi globali, per ogni ricorso deciso, e individuali mensili.

Recentemente inoltre è stata approvata dal Parlamento la legge 18 maggio 1974, numero 217, con la quale si provvede alla « sistemazione giuridico-economica dei vice pretori onorari incaricati di funzioni giudiziarie ai sensi del secondo comma dell'articolo 32 dell'ordinamento giudiziario ».

Dal punto di vista finanziario, il presente disegno di legge può trovare copertura negli stanziamenti del capitolo 1090 (stipendi ed assegni del Ministero di grazia e giustizia).

Va tenuto, altresì presente che:

1) i posti di uditore vice pretore, da cui traeva origine la qualifica di « vice pretore onorario », sono stati trasformati con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1969, n. 303, in posti di « pretori » e, conseguentemente, la qualifica di « vice pretore onorario » va modificata in quella di « pretore onorario », ciò anche in armonia col disposto dell'articolo 106, secondo comma, della Costituzione;

2) l'attuale conferma del vice pretore onorario è pressochè automatica allo scadere di ogni triennio e pertanto la nomina può essere fatta « a tempo indeterminato » e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età, salvo revoca, con provvedimento motivato.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Alla qualifica di « vice pretore onorario » viene sostituita quella di « pretore onorario ».

Art. 2.

Il pretore onorario, una volta nominato, resta in carica a tempo indeterminato, ma, comunque, non oltre il compimento del settantesimo anno di età, salvo revoca da parte del Consiglio superiore della magistratura, con provvedimento motivato.

Art. 3.

Al pretore onorario è attribuito l'assegno di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 gennaio 1948, n. 99, e successive modifiche.

Al pretore onorario sono estese le disposizioni della legge 6 dicembre 1966, n. 1077, del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni, della legge 24 maggio 1970, numero 336, dell'articolo 90 del vigente ordinamento e di tutte le altre leggi a favore del personale non di ruolo dello Stato.

Al pretore onorario è inibito l'esercizio professionale dinanzi la pretura ove esercita la funzione.

Art. 4.

Agli oneri finanziari previsti dalla presente legge si provvede con gli stanziamenti del capitolo 1090 (stipendi e assegni fissi) e degli altri competenti capitoli del bilancio del Ministero di grazia e giustizia.